

Bruxelles, 2 aprile 2025
(OR. en)

7741/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0076 (NLE)**

**ENV 232
CLIMA 100
POLMAR 12**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 aprile 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 145 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale nella riunione ministeriale del giugno 2025

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 145 final.

All.: COM(2025) 145 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.4.2025
COM(2025) 145 final

2025/0076 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di convenzione
per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale
nella riunione ministeriale del giugno 2025**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso del segmento ministeriale della riunione della Commissione OSPAR del giugno 2025 della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (la "convenzione OSPAR").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione OSPAR

Obiettivo della convenzione OSPAR è proteggere la zona marittima dell'Atlantico nordorientale dagli effetti pregiudizievoli delle attività umane, al fine di salvaguardare la salute dell'uomo, preservare gli ecosistemi marini e, ogniqualvolta sia possibile, ripristinare l'equilibrio delle zone marine che hanno subito tali effetti pregiudizievoli. Essa conta 16 parti contraenti: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e UE¹. La convenzione, aperta alla firma in occasione della riunione ministeriale delle Commissioni di Oslo e di Parigi, tenutasi a Parigi il 22 settembre 1992, è entrata in vigore il 25 marzo 1998.

2.2. La Commissione OSPAR

La Commissione OSPAR, istituita a norma dell'articolo 10 della convenzione, è composta di rappresentanti di ciascuna delle parti contraenti; si riunisce a intervalli regolari e ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario in caso di circostanze particolari. I suoi compiti sono, tra l'altro, vigilare sull'attuazione della convenzione e riesaminare le priorità dell'OSPAR, la situazione della zona marittima, l'efficacia delle misure adottate e la necessità di misure complementari o diverse.

A norma dell'articolo 20 della convenzione, ciascuna delle parti contraenti ha diritto a un voto in seno alla Commissione OSPAR. L'UE ha diritto a un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione. L'UE non esercita il proprio diritto di voto se lo esercita uno dei suoi Stati membri, e viceversa.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione la Commissione OSPAR adotta emendamenti alla stessa con voto all'unanimità delle parti contraenti.

2.3. L'atto previsto della Commissione OSPAR

Durante il segmento ministeriale della sua riunione annuale la Commissione OSPAR sarà chiamata ad adottare una decisione che modifica l'articolo 1, lettera a), della convenzione, per adeguare i limiti della zona marittima OSPAR al fine di includervi le acque soggette alle giurisdizioni portoghese e spagnola e le acque internazionali tra esse comprese².

La finalità di questo primo atto previsto è aggiungere all'area marittima dell'OSPAR le acque circostanti la Macaronesia (Madera e isole Canarie) e garantire una maggiore coerenza

¹ Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).

² La proposta riguarda una superficie totale di 2 573 750 km², di cui 875 947 km² si trovano all'interno delle ZEE e delle acque territoriali portoghesi e spagnole e 1 697 803 km² sono acque d'alto mare (di cui 944 425 km² all'interno di piattaforme continentali estese portoghesi e spagnole e 753 378 km² sulla superficie).

dell'OSPAR con la direttiva quadro dell'UE sulla strategia per l'ambiente marino³ (MSFD), in modo da migliorare il coordinamento della protezione e conservazione della ricca biodiversità e degli ecosistemi vulnerabili presenti nella zona della Macaronesia.

L'emendamento alla convenzione entrerà in vigore, per le parti contraenti che l'hanno ratificato, accettato o approvato, il trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte del governo depositario delle notifiche di almeno sette parti contraenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della convenzione OSPAR. Per ciascuna altra Parte contraente, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui essa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dello stesso.

Fino all'entrata in vigore dell'emendamento alla convenzione OSPAR, la Spagna, il Portogallo e qualsiasi altra Parte contraente, possono applicarlo a titolo provvisorio, conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 e in particolare all'articolo 25 sull'"applicazione a titolo provvisorio".

Il secondo atto previsto è una decisione dell'OSPAR relativa alla prevenzione e all'eliminazione dell'uso e al divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti (polistirene espanso sinterizzato (EPS) non rivestito, polistirene estruso sinterizzato (XPS) non rivestito e qualsiasi altra forma di materia plastica espansa non rivestita in galleggianti e boe) per impedire il rilascio di EPS, XPS e altre forme di materia plastica espansa nell'ambiente marino.

La direttiva sulla plastica monouso⁴ riguarda esclusivamente le restrizioni ai prodotti monouso (contenitori per alimenti, contenitori per bevande e tazze per bevande) in polistirene espanso e non contempla i componenti per la pesca costituiti da EPS/XPS. Tuttavia, già durante i negoziati sulla direttiva erano state prese in considerazione possibili nuove misure relative a oggetti collegati alla pesca in EPS/XPS, ma i dati disponibili all'epoca non erano stati ritenuti sufficienti. L'OSPAR ha ora fornito le informazioni e i dati necessari in un documento informativo⁵ a sostegno della decisione proposta.

Il terzo atto previsto è una misura dell'OSPAR sulla gestione delle acque di scarico provenienti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo di navi e funzionanti a circuito chiuso e aperto.

Le parti contraenti dell'OSPAR nutrono particolare preoccupazione per quanto riguarda le acque di scarico degli EGCS in zone nelle quali non sono rispettati gli obiettivi ambientali per le sostanze pericolose. Un documento informativo non ancora pubblicato fornisce al riguardo prove scientifiche e tecniche chiare. Esso propone come misura iniziale il divieto di scarico per tutte le navi dotate di EGCS che navigano nelle acque interne e territoriali. La maggioranza delle parti contraenti è a favore della restrizione relativa alle acque di scarico provenienti da EGCS. Tuttavia, una minoranza (in particolare Norvegia e Regno Unito) preferirebbe attendere l'elaborazione di future misure globali nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), ritenendo che l'IMO sia l'organizzazione più adatta per lo sviluppo di norme per il trasporto marittimo internazionale. A livello mondiale, più di 40 paesi (comprese parti contraenti dell'OSPAR) hanno adottato individualmente diverse restrizioni a livello locale sulle acque di scarico provenienti da EGCS; una misura dell'OSPAR promuoverebbe l'armonizzazione, garantendo nel contempo la certezza del diritto

³ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁴ Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

⁵ <https://www.ospar.org/documents?v=60598>.

ai portatori di interessi su scala regionale. Inoltre, il segretariato dell'OSPAR ha ricevuto dal segretariato dell'IMO la conferma che l'introduzione di una siffatta norma regionale è in linea con le procedure dell'IMO.

Nel novembre 2024 i capi delegazione dell'OSPAR hanno preso atto della mancanza di consenso tra le parti sul livello di ambizione di un'eventuale misura dell'OSPAR. Hanno pertanto convenuto di continuare a lavorare a un progetto di decisione (l'unico strumento dell'OSPAR giuridicamente vincolante) da presentare come opzione alla riunione ministeriale.

Sono state formulate due opzioni da sottoporre all'esame del comitato dell'OSPAR sull'impatto ambientale delle attività umane ("EIHA") nella riunione che si terrà dal 7 all'11 aprile 2025:

- i) una proposta di decisione dell'OSPAR per vietare gli scarichi delle navi dotate di EGCS a circuito aperto e chiuso nelle acque territoriali;
- ii) una proposta di decisione dell'OSPAR per vietare gli scarichi delle navi dotate di EGCS a circuito aperto e chiuso nelle acque interne e nelle zone portuali, accompagnata da una proposta di raccomandazione dell'OSPAR da applicare nelle acque territoriali.

La Commissione ritiene che vi sia l'urgente necessità di adottare restrizioni agli scarichi provenienti da EGCS per proteggere l'ambiente marino dalla tossicità degli scarichi, di preferenza a livello mondiale. A livello dell'IMO, tuttavia, dal momento che l'industria punta al mantenimento dell'attuale quadro normativo (ossia l'allegato VI, regola 4, della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi) che consente l'utilizzo di tali sistemi e persegue soltanto una revisione degli attuali orientamenti non vincolanti con un basso livello di ambizione, non vi è alcuna prospettiva di poter adottare, nel breve e medio termine, un approccio normativo adeguato; ciò legittima l'adozione di restrizioni agli scarichi a livello nazionale o regionale in varie parti del mondo come ad esempio, nel caso delle proposte in esame, nell'Atlantico nordorientale (cfr. sopra).

La Commissione ha pertanto coerentemente propugnato l'adozione di una misura ambiziosa nell'ambito dell'OSPAR, in linea con l'opzione i) summenzionata; allo stesso tempo, alla luce del contesto illustrato in precedenza, la Commissione ritiene che l'UE debba dare prova di flessibilità e che l'opzione ii) possa costituire un compromesso accettabile; qualora alcune parti contraenti non accettino nemmeno questo livello di ambizione, la questione dovrebbe essere deferita ai ministri, come deciso anche dai capi delegazione dell'OSPAR lo scorso novembre.

Il quarto atto previsto è una raccomandazione dell'OSPAR sulle migliori pratiche per la gestione dei rifiuti marini e il quinto un piano d'azione regionale relativo a misure coordinate volte a prevenire e ridurre il rumore sottomarino.

La proposta di raccomandazione sull'applicazione delle migliori pratiche ambientali per ridurre i rifiuti marini mira a istituire un meccanismo di comunicazione sulle modalità con cui le parti contraenti applicano e diffondono le migliori pratiche (sviluppate come "altri accordi" dell'OSPAR) per contrastare l'inquinamento marino, sul loro impatto e sulla necessità di rivedere o ritirare pratiche obsolete. Il piano d'azione regionale dell'OSPAR sul rumore sottomarino individua le azioni più importanti da attuare su scala regionale per ridurre il rumore sottomarino di origine antropica a livelli che non incidano negativamente sull'ambiente marino; uno dei suoi obiettivi è facilitare l'attuazione delle disposizioni dell'UE relative al rumore sottomarino a livello delle parti dell'OSPAR che sono anche Stati membri dell'UE.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino impone agli Stati membri di utilizzare "le strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione" per coordinare le rispettive strategie per l'ambiente marino. A norma dell'articolo 4 della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la sottoregione macaronesica rientra nella regione dell'Atlantico nordorientale. Si tratta della più grande sottoregione marina dei mari europei e presenta una ricca varietà di habitat e specie, tra cui alcuni che figurano nell'elenco dell'OSPAR degli "habitat delle specie minacciati e/o in declino". Attualmente, la zona marittima dell'OSPAR copre solo in parte le acque della sottoregione macaronesica quale delimitata e concordata a livello dell'UE.

Il Portogallo e la Spagna, gli unici paesi dell'UE e dell'OSPAR che hanno acque territoriali in Macaronesia, hanno presentato una proposta congiunta di emendamento alla convenzione OSPAR al fine di allinearne la delimitazione della zona marittima a quella della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Per entrambi i paesi l'allineamento faciliterà l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino grazie a una maggiore cooperazione a livello dell'OSPAR, rafforzando inoltre la protezione delle specie e degli habitat vulnerabili della regione e della sua biodiversità marina e costiera, che presenta caratteristiche uniche.

La proposta di decisione dell'OSPAR sulla restrizione di determinati prodotti in EPS/XPS è adeguatamente suffragata da elementi di prova ed è in linea con la legislazione e le politiche dell'UE relative alla riduzione dell'inquinamento marino da plastica, come la direttiva sulla plastica monouso e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; si propone pertanto che l'UE sostenga l'adozione di tale decisione.

È necessario attuare nell'Atlantico nordorientale interventi volti a ridurre gli scarichi provenienti dagli EGCS a bordo delle navi; ciò è in linea con la legislazione dell'UE, come la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la direttiva (UE) 2016/802 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, la direttiva 2005/35/CE sull'inquinamento provocato dalle navi e le posizioni assunte in seno all'IMO e in altri consessi internazionali, comprese le convenzioni marittime regionali in tutta Europa. Tali azioni faciliteranno gli interventi degli Stati membri volti a raggiungere un buono stato ecologico nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e della direttiva quadro sulle acque⁶, in particolare per quanto riguarda i contaminanti.

Agevolare l'applicazione degli orientamenti sulle migliori pratiche elaborati nell'ambito dei piani d'azione regionali sui rifiuti marini e adottati dall'OSPAR contribuirà alla riduzione dei rifiuti nell'ambiente marino; si propone pertanto che l'UE sostenga l'adozione della raccomandazione sopramenzionata.

Le misure coordinate a livello regionale in sede OSPAR possono ridurre il rumore sottomarino e proteggere la vita marina e la biodiversità, contribuendo a un'attuazione più efficiente della legislazione dell'UE, in particolare della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; si propone pertanto che l'UE sostenga l'adozione del piano d'azione regionale dell'OSPAR sul rumore sottomarino.

La prevista modifica della convenzione OSPAR e la prevista decisione finalizzata a prevenire e eliminare l'uso di determinati prodotti e a vietarne l'immissione sul mercato sono giuridicamente vincolanti per le parti contraenti nel contesto dell'OSPAR; la prevista

⁶ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

decisione sulla gestione delle acque di scarico provenienti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS), la raccomandazione per la gestione dei rifiuti marini e il piano d'azione regionale relativo a misure coordinate volte a prevenire e ridurre il rumore sottomarino produrranno effetti giuridici ai sensi del diritto internazionale. In vista della riunione della Commissione OSPAR del 23-27 giugno 2025, è necessario definire la posizione dell'Unione sulle misure citate di cui è prevista l'adozione. Poiché esse faciliteranno l'attuazione delle politiche e della legislazione dell'UE, contribuendo a prevenire danni all'ambiente marino e migliorandone la protezione e la biodiversità, si propone che l'Unione ne sostenga l'adozione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁷.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La Commissione OSPAR è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione OSPAR.

Gli atti che la Commissione OSPAR è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE in quanto:

- tutte le decisioni dell'OSPAR sono giuridicamente vincolanti per le parti contraenti, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione OSPAR;
- la raccomandazione relativa all'applicazione delle migliori pratiche ambientali per ridurre i rifiuti marini e il piano d'azione regionale sul rumore sottomarino producono effetti giuridici ai sensi del diritto internazionale, in quanto creano per le parti contraenti obblighi di buona fede ai fini della loro attuazione.

Per quanto riguarda la raccomandazione, ciò deriva dal fatto che l'articolo 13 della convenzione OSPAR affida esplicitamente alla Commissione OSPAR il compito di adottare raccomandazioni e che l'articolo 23 della convenzione OSPAR obbliga le parti contraenti a riferire sulla loro conformità alle stesse e a promuoverne l'attuazione.

Inoltre il piano d'azione regionale relativo a misure coordinate volte a prevenire e ridurre il rumore sottomarino produrrà anche effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in quanto tale strumento definisce una serie di obiettivi/misure concreti che devono essere attuati, tra l'altro, dalle parti contraenti per ridurre i livelli di rumore sottomarino e, di conseguenza, stabilisce per dette parti contraenti un obbligo di buona fede ai sensi del diritto internazionale ad attuare tali misure, per quanto giuridicamente non vincolanti.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione OSPAR. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché uno degli atti che deve essere adottato dalla Commissione OSPAR apporterà modifiche alla convenzione OSPAR, di cui l'Unione è parte contraente, è opportuno che esso sia pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale nella riunione ministeriale del giugno 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997⁸, l'Unione ha concluso la convenzione OSPAR ("la convenzione"), che è entrata in vigore il 25 marzo 1998.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione istituita dall'articolo 10, paragrafo 1, della convenzione (la "Commissione OSPAR") può adottare decisioni conformemente all'articolo 13 della convenzione.
- (3) Nella 28^a sessione/riunione ordinaria che avrà inizio il 23 giugno 2025, la Commissione OSPAR è chiamata ad adottare i) decisioni relative all'adeguamento dei limiti della zona marittima dell'OSPAR al fine di includervi le acque soggette alle giurisdizioni portoghese e spagnola e le acque internazionali tra esse comprese, alla restrizione di taluni prodotti al fine di impedire il rilascio di plastica nell'ambiente marino, e alla gestione delle acque di scarico provenienti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo delle navi; ii) una raccomandazione sulle migliori pratiche per la gestione dei rifiuti marini; e iii) un piano d'azione regionale relativo a misure coordinate volte a prevenire e ridurre il rumore sottomarino.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Commissione OSPAR, poiché le misure che quest'ultima prevede di adottare produrranno effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) La posizione dell'Unione dovrebbe essere favorevole alle misure OSPAR sopramenzionate in quanto esse faciliteranno l'attuazione delle politiche e della legislazione dell'UE e contribuiranno a prevenire danni all'ambiente marino e alla biodiversità, migliorandone la protezione,

⁸ Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella [28^a] riunione della Commissione OSPAR che avrà inizio il 23 giugno 2025 consiste nel sostenere l'adozione delle seguenti misure:

- (a) le decisioni relative all'adeguamento dei limiti della zona marittima dell'OSPAR al fine di includervi le acque soggette alle giurisdizioni portoghese e spagnola e le acque internazionali tra esse comprese; alla restrizione di taluni prodotti al fine di impedire il rilascio di plastica nell'ambiente marino; alla gestione delle acque di scarico provenienti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo delle navi;
- (b) la raccomandazione sulle migliori pratiche per la gestione dei rifiuti marini;
- (c) il piano d'azione regionale relativo a misure coordinate volte a prevenire e ridurre il rumore sottomarino.

Articolo 2

In funzione dell'andamento della riunione dei capi delegazione dell'OSPAR, del 14-16 maggio 2025, o della 28^a riunione della Commissione OSPAR, del 23-26 giugno 2025, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all'articolo 1 nel corso di riunioni di coordinamento in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente